



Decisione generale concernente l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari

del 7 marzo 2025

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,
visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 2010¹ sui prodotti fitosanitari,
decide:

Il prodotto fitosanitario

Movento SC (W 6742, 100 g/l Spirotetramat)

è autorizzato temporaneamente fino al 31 ottobre 2025 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti.

Applicazioni autorizzate:

Ambito di applicazione	Organismo nocivo	Modalità di applicazione	Condizioni
Frutticoltura			
Mirtillo	<i>Cecidomia del mirtillo</i> (<i>Dasineura oxycoccana</i>)	Concentrazione: 0.075 % Dosaggio: 0.075 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane Applicazione: dalla prima foglia espansa (BBCH 11) al primo frutto visibile (BBCH 71)	1, 2, 3, 4, 5, 6

Condizioni d'uso

- 1 Al massimo 2 trattamenti per anno e particella.
- 2 La dose indicata si riferisce allo stadio «allegagione (50–90 % delle infiorescenze hanno frutti visibili)», trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.
- 3 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: Indossare indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
- 4 Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi).

¹ RS 916.161

- 5 SPe 3: per proteggere artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 6 Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.

Nota

Il prodotto non è stato testato alle condizioni pratiche svizzere, non è pertanto possibile garantirne l'efficacia e l'assenza di fitotossicità.

Revoca dell'effetto sospensivo

A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968² sulla procedura amministrativa.

La presente decisione generale sostituisce quella del 21 febbraio 2025.

Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 S. Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi per l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova sempre che siano a disposizione del ricorrente.

7 marzo 2025

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Il direttore, Hans Wyss

² RS 172.021